



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore

LAUDIERO VINCENZO, Giudice

MERCURIO FRANCESCO, Giudice

in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3194/2024 depositato il 27/06/2024

proposto da

Comune di Roma - Via Ostiense, 131/I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Consorzio_2 - RESISTENTE1 PIVA

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

terzi chiamati in causa

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 14785/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 14/12/2023

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134261829000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134261829000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134261829000 TARI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2207/2025 depositato il 04/08/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato al Consorzio_2 e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 7.6.2024, Roma Capitale proponeva appello avverso la sentenza n. 14785/2023, depositata in data 14.12.2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso del Consorzio riguardante la cartella esattoriale n. 097202201342618290000 per euro 29.041,88 a seguito di avvisi di accertamento Ta.ri. nn. 291940, 291922, 291913 per il periodo dal 1.11.2017 al 30.6.2019.

I giudici di I grado avevano accolto il ricorso, considerando che Roma Capitale, non costituita in giudizio, non aveva provato la notifica degli atti presupposti quanto alle annualità 2018-2019, mentre per l'annualità 2017 risultava pendente il giudizio relativo al ricorso proposto dal Consorzio avverso l'avviso.

Con l'atto di appello Roma Capitale contestava la motivazione della sentenza, deducendo di avere ritualmente notificato gli avvisi di accertamento con l'invio di plico postale presso la sede della società attraverso lettera raccomandata, ricevuta da addetto alla ricezione, in data 3.12.2019.

La cartella esattoriale aveva origine dalla legittima iscrizione a ruolo, reso esecutivo in data 12.5.2022, a fronte del mancato pagamento degli avvisi, entro il termine quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 della legge n. 296/06.

Concludeva chiedendo pertanto che in riforma dell'impugnata sentenza venisse confermata la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.

In data 7 agosto 2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva preliminarmente il difetto della sua legittimazione passiva in merito ai fatti antecedenti la consegna del ruolo all'esattore; relativamente alla pretesa prescrizione del credito azionato, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione dovendosi applicare il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c; aggiungeva comunque che, in forza dei decreti susseguitisi nella situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19, i termini dell'attività di riscossione erano stati sospesi dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. L'art. 4 comma 1 lett. d) del D.L. n. 41/2021, che aveva sostituito l'art. 68, comma 4 bis d.l. 18/2020, con riferimento ai carichi affidati al Concessionario della Riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie dopo l'inizio del periodo di sospensione, aveva poi disposto la proroga dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Concludeva chiedendo pertanto che venisse confermata la piena legittimità della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.

In data 6 settembre 2014 si costituiva il Consorzio_2 che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale di Roma Capitale perché in violazione dell'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione in vigore dal gennaio 2024.

Nel merito, rilevava l'inidoneità della documentazione depositata dalla parte appellante a provare la notificazione degli avvisi relativi alle annualità 2018 e 2019, considerato che, nell'ambito del giudizio RGR 10874/2020, relativo al ricorso riguardante l'avviso di accertamento n. 291940 per Tari 2017, lo

stesso Comune aveva depositato la cartolina di ricevimento della raccomandata n. 78801149073-9 senza fare riferimento alla notifica di altri avvisi.

Rilevava poi che l'avviso di ricevimento posto a fondamento della decisione impugnata era un atto precompilato dall'Ufficio impositore e consegnato all'amministrazione postale, con la conseguenza che alla eventuale indicazione dei numeri degli atti sull'avviso non poteva essere attribuita la consistenza di prova o riconosciuta la valenza di fede privilegiata. Non sussisteva quindi la prova che gli avvisi in questione fossero nella disponibilità della Società contribuente né nella sua piena conoscenza, essendo stata semplicemente sottoscritta per ricevuta da addetto alla ricezione.

Chiedeva quindi che venisse confermata la sentenza impugnata con vittoria di spese di giudizio.

Il data 13 giugno 2025 il Consorzio depositava memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio non è fondato.

Preliminarmente, deve ritenersi che la produzione dei documenti da parte del Comune di Roma sia ammissibile.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 36 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 del D.lgs n. 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. bb) dello stesso decreto, di modifica dell'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 (che prevede il divieto tassativo di produzione di nuovi documenti in appello, salve specifiche eccezioni), si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore (4 gennaio 2024) anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D. lgs n. 220 del 2023.

Conseguentemente occorre fare riferimento al dettato normativo di cui all'art. 58 D.Lgs. 546 del 1992 nella formulazione antecedente l'intervenuta modifica normativa.

Ora, relativamente alla produzione di documenti in appello, per giurisprudenza della S.C. nel giudizio di appello, in materia di contenzioso tributario, i documenti possono essere liberamente prodotti, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (v. Cass. nn. 16959/2012, 12783/2015) e indipendentemente dalla impossibilità per l'interessato di produrli in primo grado ex art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992.

Nel merito, Roma Capitale, per documentare l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento per le annualità 2018 e 2019, ha prodotto prova dell'invio di plico spedito in data 26.1.2019 presso la sede del Consorzio_2 in Roma, Indirizzo_1, e consegnato in data 3.12.2019.

Il n. 78801149073-9 della raccomandata è riportato negli avvisi di accertamento, e nell'avviso ricevimento risultano riportati i numeri degli accertamenti (n. 291922 per l'annualità 2018 e n. 291913 per l'annualità 2019).

Tuttavia, la documentazione relativa all'invio del plico, prodotta dal Comune anche nell'ambito del giudizio afferente il ricorso proposto dal Consorzio_2 avverso l'avviso di accertamento Tari annualità 2017, non può

ritenersi idonea a provare che il plico contenesse anche gli avvisi di accertamento relativi alle altre due diverse pretese fiscali per Tari annualità 2018 e 2019.

Ai sensi dell'art. 1335 c.c., per le dichiarazioni unilaterali ricettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Ove, peraltro, l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni e il destinatario ne riconosca solo una (come nel caso in esame con riferimento all'annualità del 2017), è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare più comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che secondo l'id quod plerumque accidit ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione (Indirizzo_2ss. 12135/2003).

E a tale fine l'indicazione dei numeri degli accertamenti riportati sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto atto proveniente dallo stesso mittente, non è coperta da alcuna efficacia probatoria privilegiata perché non attribuibile ad alcun pubblico ufficiale, e non fornisce elemento utile a sostanziare la presunzione circa l'effettività del contenuto all'interno del plico, tenuto conto del fatto che il Consorzio ha impugnato in separato giudizio il solo avviso n. 291940 relativo all'annualità 2017, e il Comune non ha dedotto in tale sede di avere provveduto alla notifica degli avvisi relativi anche alle annualità successive (v. controdeduzioni allegate dal Consorzio).

Conseguentemente, mancando la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, la sentenza è immune da censure.

Anche relativamente all'anno 2017, la sentenza deve essere confermata, atteso che all'atto di emissione della cartella l'avviso di accertamento non era definitivo in quanto impugnato in giudizio.

Tenuto conto della vicenda processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Compensa le spese.